



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BASSANO DEL GRAPPA

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Largo Parolini, 131 –

Cod. Fisc. 91008690249

Tel. 0424/529464 – Fax 0424/232605 E-mail: odcbass@tin.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA

1 Indizione delle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

1. Per il periodo transitorio che va dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, per l'elezione del Consiglio dell'Ordine si applicano le norme degli artt. 63 e 64 del D. Lgs. N. 139/05.
2. La prima elezione è stata indetta, con decreto del Ministro della Giustizia, nella giornata del 31 maggio 2007.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 34, comma 8, D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal Ministero della Giustizia per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare le liste contenenti le candidature, composte ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 139/05, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.
5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei candidati da eleggere in rappresentanza dei Dottori Commercialisti.
6. Nell'avviso deve essere indicato anche il termine ultimo per provvedere a sanare la morosità di cui al co. 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 139/2005.
7. L'avviso di convocazione è spedito mediante una delle seguenti modalità: raccomandata semplice o a mano, fax, messaggio di posta elettronica certificata nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione e deve comunque essere affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio sul sito internet dell'Ordine Locale.
8. Le operazioni elettorali si svolgono nella giornata del 31 Maggio 2007 stabilita con decreto del Ministro della Giustizia. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 10,00 e dovranno concludersi tassativamente alle ore 18,00 del giorno stabilito, per poi iniziare con immediatezza e contemporaneità le operazioni di scrutinio.

2 Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro e alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

3 Diritti di elettorato

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo, salvo gli iscritti nell'elenco di cui al co. 8 dell'art. 34 del D. Lgs. 139/05 (Elenco Speciale) e coloro che risultano sospesi alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 139/05.
2. L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'Albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, alla data di presentazione della lista, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.

4 Candidature

1. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui al co. 1 dell'articolo 9 del D. Lgs. N. 139/05. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l'indicazione del motto che del contrassegno.
2. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.
3. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5 Presentazione delle liste

1. Al fine della presentazione, ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di iscritti, non candidati, aventi diritto al voto, determinato, tenuto conto del numero complessivo degli iscritti all'Albo, in 20 sottoscrittori.
2. Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l'invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo e firma dei proponenti, dovranno essere apposte in calce alle liste ed autenticate dal Segretario, o da altro componente del Consiglio dell'Ordine da questi delegato, in orari predeterminati e comunicati agli iscritti nell'avviso di convocazione, ovvero corredate di copia di un valido documento di riconoscimento.
3. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine entro le ore 12,00 del 27 Aprile 2007.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine numera le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone il rispetto delle previsioni di legge e del regolamento.
5. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine.
6. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato Presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l'ordine di lista.

6 Schede elettorali

1. Le schede elettorali, predisposte dall'Ordine, devono contenere l'indicazione delle liste presentate con i relativi candidati.
2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione:
"Votazione per la elezione di n. 5 Consiglieri dell'Ordine (Presidente + n. 4 candidati) di Bassano del Grappa per il quinquennio 1.1.2008-31.12.2012" e dovranno contenere l'indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato Presidente e di ciascun candidato secondo l'ordine di lista, nonché l'avvertenza:
- "barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente per esprimere il voto di lista;
- barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati in numero non superiore a 4 (quattro)".
3. Su ogni scheda il Consigliere segretario dell'Ordine o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio appone il timbro dell'Ordine e la propria sigla.

7 L'assemblea elettorale

1. L'assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

2. Il Presidente dell'assemblea, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
 - a) verifica la validità della convocazione, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata ed una o più cabine elettorali che assicurano la segretezza del voto;
 - b) dichiara pubblicamente aperta l'assemblea elettorale;
 - c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
 - d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati;
 - e) dà inizio alle operazioni elettorali.
3. Il Segretario dell'assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
4. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti.
5. Per la garanzia della segretezza delle votazioni è sufficiente introdurre la scheda già piegata immediatamente nell'urna.
6. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità dell'assemblea ai sensi del co. 2 dell'art.21 del D. Lgs. 139/05, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dai due scrutatori. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
7. Chiunque abbia diritto a partecipare all'assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio.
8. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all'unità superiore, secondo l'ordine di preferenza. Nel caso di seggi restanti, gli stessi sono attribuibili alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi, ove esistente. Il seggio spettante alla lista seconda per numero di voti è attribuito al candidato Presidente.
9. In caso di parità di voti riportati da più liste, risulterà vincente la lista capeggiata dal candidato Presidente più giovane d'età.
10. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di Segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine.
11. Compiuto lo scrutinio, ai sensi dell'art. 21, co. 15 del D. Lgs. 139/05, il Presidente dell'assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al competente Presidente di Tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.

8 Espressione del voto

1. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere, escluso il Presidente.
2. L'espressione di una o più preferenze in assenza dell'assegnazione del voto alla lista determina anche l'assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il o i candidati votati.
3. Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto agli eleggibili, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte.
4. In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla.
5. Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell'assemblea.
6. Non è ammesso il voto per delega.

9 Elezione dei Revisori dei Conti

1. Il Presidente, entro il 31 Marzo 2008 dovrà convocare l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del Collegio o del Revisore Unico con le modalità di cui all'art. 24 del D. Lgs. 139/05.